

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Area: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13535 **del** 16/11/2020

Proposta n. 17841 **del** 16/11/2020

Oggetto:

ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI ASSUNZIONALI ASCRIVIBILI ALLE CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 68/99 E SS.MM.II., IN CONSIDERAZIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

OGGETTO: ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI ASSUNZIONALI ASCRIVIBILI ALLE CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 68/99 E SS.MM.II., IN CONSIDERAZIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LA DIRETTRICE

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

su proposta del dirigente dell'Area Servizi per il Lavoro;

VISTA la Legge 23/03/1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO l'art. 4 del DPR 10/10/2000 n° 333 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 – ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 concernente le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la determinazione n.G04751 del 23/04/2020 “Differimento dei termini assunzionali, ascrivibili alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii. in considerazione dell’ emergenza epidemiologica da covid-19” con la quale i termini assunzionali del 31/01/2020, del 28/02/2020, del 31/03/2020, del 30/04/2020, del 31/05/2020, del 30/06/2020, del 31/07/2020, del 31/08/2020, del 30/09/2020, del 31/10/2020 concernenti le convezioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., sono stati differiti alla data del 30/11/2020, restando invariate tutte le altre clausole inserite in convenzione

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO l’impatto senza precedenti che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto sul comparto produttivo ed economico del Paese ed in particolare sull’attività delle imprese, operanti nel nostro territorio nazionale;

CONSIDERATO il perdurare dello della situazione di crisi economica correlata alla pandemia;

CONSIDERATI tutti i provvedimenti che hanno previsto e prorogato i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro con causale “COVID – 19”;

CONSIDERATO che, per contenere gli effetti negativi di tale crisi congiunturale, molte aziende hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali con causale “COVID – 19”;

CONSIDERATO che la proroga della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario intervenire sui termini stabiliti dalla succitata determinazione G04751 del 23/04/2020;

CONSTATATO che tale situazione emergenziale ha fortemente impattato sul tessuto economico - sociale, pregiudicando i volumi economici e i fatturati imprenditoriali, compromettendo fortemente le capacità delle imprese di mantenere i livelli occupazionali e pregiudicando, di conseguenza, la possibilità di rispettare il programma assunzionale contenuto nelle convenzioni di cui all’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa,

- di posticipare ulteriormente i termini assunzionali, ascrivibili alle convezioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., così come differiti dalla Determinazione G04751 del 23/04/2020, come di seguito indicato:
 - i termini di scadenza del 30/01/2020, 29/02/2020, 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020, 31/08/2020, 30/09/2020, 31/10/2020, precedentemente differiti al 30/11/2020, sono fissati al 31/03/2021;

- di posticipare il termine di scadenza del 30/11/2020, fissato nei programmi assunzionali, ascrivibili alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., al 31/03/2021;
- di posticipare di 4 (quattro) mesi tutti i termini di scadenza, fissati nei programmi assunzionali, previsti dalle convenzioni ex art.11 l.68/99 e ss.mm.i, attive ed in corso di validità al momento della pubblicazione delle presente determinazione;
- a mero scopo riepilogativo, si fornisce la seguente tabella con le scadenze del 2021, così come calcolate in esito del presente provvedimento

Data di scadenza termini assunzionali	Termine posticipato alla nuova data	Durata posticipazione
30/11/2020	31/03/2021	4 mesi
31/12/2020	30/04/2021	4 mesi
31/01/2021	31/05/2021	4 mesi
28/02/2021	31/06/2021	4 mesi
31/03/2021	30/07/2021	4 mesi
30/04/2021	31/08/2021	4 mesi
31/05/2021	30/09/2021	4 mesi
30/06/2021	31/10/2021	4 mesi
31/07/2021	30/11/2021	4 mesi
31/08/2021	31/12/2021	4 mesi
30/09/2021	31/01/2022	4 mesi
31/10/2021	28/02/2022	4 mesi
30/11/2021	31/03/2022	4 mesi
31/12/2021	30/04/2022	4 mesi

- a titolo meramente illustrativo, si forniscono i seguenti ulteriori esempi di differimento dei termini:
 - a) il termine assunzionale previsto per il 30/06/2022 è posticipato al 31/10/2022;
 - b) il termine assunzionale previsto per marzo 2023 è posticipato a luglio 2023;
 - c) il termine assunzionale previsto per aprile 2024 è posticipato ad agosto 2024;
- di stabilire che il differimento dei termini assunzionali ascrivibili alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii, così come fissato dal presente provvedimento, non incide su tutte le altre clausole inserite in convenzione, che rimangono invariate;
- di stabilire che sono fatti salvi tutti gli adempimenti e tutte le attività già svolte, correlate ai termini assunzionali coinvolti dal presente provvedimento;
- di stabilire che rimangano sempre possibili le richieste nominative di avviamento (richieste di Nulla Osta nominativi) e le attività di preselezione;
- di stabilire che per tutte le nuove convenzioni ex art. 11, l.68/98 e ss.mm.ii., stipulate dopo la pubblicazione delle presente determinazione, i termini delle rispettive scadenze saranno quelli fissati nella convenzione stessa;
- di pubblicare, ai fini informativi, sul portale istituzionale della Regione Lazio, la presente determina dirigenziale ;